

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 204-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE NOÈ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER, BANFI, IANNELLI, ALBERTINI, PIERACCINI,
ROSSI DORIA, ARNONE, FORMICA e DINDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1968

Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN)

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della definizione dei compiti del CNEN richiede, se lo si vuole impostare correttamente, l'esame dell'intera politica nucleare italiana la quale, a sua volta, deve essere vista nel contesto più vasto dell'intera politica energetica. Questo allargamento del campo di osservazione è richiesto dalla parte più cospicua delle applicazioni nucleari, cioè da quelle rivolte alla produzione di energia elettrica. Ciò anche se, e ne parleremo in seguito, il CNEN deve assolvere importanti compiti che non si trovano strettamente nel solco energetico, primi fra tutti quelli di un controllo sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti nel nostro Paese e della sicurezza degli impianti nucleari di ogni genere.

Il problema del fabbisogno di energia primaria è caratterizzato, come tutti sanno, da un continuo ed elevato incremento medio (del 5%) che porta ad un raddoppio dei consumi relativi in un periodo non molto superiore al decennio. In questo quadro generale di aumento delle richieste energetiche fa capitolo a sé l'energia elettrica, la quale segna degli incrementi ben più marcati di quelli generali sopra esposti.

Infatti, prendendo come base unitaria l'incremento generale energetico nel periodo attuale, l'incremento della sola energia elettrica è compreso fra 1,3 e 1,7.

La preferenza data all'energia elettrica è spiegabile con una sua maggiore flessibilità di impiego e, per talune utilizzazioni, con la sua insostituibilità.

Ho tenuto a sottolineare quest'ultima caratteristica, perchè è proprio nel campo della produzione dell'energia elettrica che un nostro maggiore sviluppo nucleare dovrebbe venirsi a collocare.

Accanto a questa caratteristica di espansione deve essere sottolineato un aspetto fortemente evolutivo della medesima energia elettrica, sull'esame del quale ci soffermiamo ora brevemente.

Mentre, infatti, negli anni attorno al 1920 l'energia prodotta era prevalentemente idroelettrica, successivamente si ebbe uno sviluppo crescente dell'energia termoelettrica prodotta, all'inizio, quasi totalmente con lo

impiego di carbone. Successivamente, il petrolio assume un'importanza sempre crescente, mentre d'altra parte, nella maggior parte dei Paesi, fra cui il nostro, le risorse idrauliche convenientemente utilizzabili sono andate gradatamente esaurendosi.

Negli ultimi decenni, d'altra parte, i gruppi termoelettrici tradizionali hanno marcato continui miglioramenti tecnologici: da un lato i rendimenti sono andati aumentando e dall'altro si sono raggiunti valori di potenza installata sempre maggiori per ogni gruppo, ottenendo così sensibili riduzioni nei costi unitari del KW installato.

Già da alcuni anni vengono realizzati gruppi da 600-700 mila KW, che sembra rappresentino l'*optimum* da un punto di vista economico.

Maggiori potenze realizzate isolatamente, per esempio dalla Tennessee Valley Authority, non sembra offrano un ulteriore vantaggio.

Centrali termiche con gruppi di così grande potenza stanno ponendo problemi per quanto riguarda l'inquinamento termico delle acque di raffreddamento e dell'atmosfera. Pertanto, la loro localizzazione diventa un problema sempre più critico col passare degli anni.

In questo quadro generale si è verificata, a partire dal 1954-55, l'installazione delle prime centrali nucleari, per le quali era stata prevista, all'inizio, per lo meno in Europa, una possibilità di espansione che, viceversa, si è verificata in modo assai più lento, soprattutto a causa di numerosi inconvenienti tecnici che hanno provocato lunghi arresti, dell'ordine di vari mesi, di parecchie delle prime centrali costruite.

Attualmente nel mondo sono in esercizio, o ordinate, 85 unità del tipo ad acqua in pressione, per un totale di 60.000 MW, e 55 unità del tipo ad acqua bollente per 40.000 MW.

Il contributo dell'energia nucleare alla copertura dei fabbisogni energetici è, negli Stati Uniti, del 2 per cento, del 4 per cento nella Comunità europea, del 12 per cento in Gran Bretagna e del 3 per cento nel nostro Paese.

Negli ultimi tempi, però, il superamento delle difficoltà che hanno dato luogo ai so-

pramenzionati arresti delle centrali e la messa in servizio, avvenuta di recente, di gruppi di potenza rilevante, della prima generazione hanno fatto sì che la presumibile affidabilità futura delle centrali nucleari diventasse ragionevolmente assai maggiore e, pertanto, notevoli programmi di costruzione in questo campo sono partiti o stanno partendo. A titolo di esempio si può ricordare che nell'ultimo anno in tutto il mondo il fattore di utilizzazione della potenza nucleare è stato del 75 per cento.

Mi limiterò ad indicare che negli Stati Uniti d'America sono attualmente in costruzione gruppi nucleari di una potenza complessiva di 100 milioni di KW, che vanno raffrontati ad una potenza totale installata in quel Paese di 320 milioni di KW di cui soltanto 6 milioni di KW nucleari.

D'altra parte il Giappone ha un programma tendente a realizzare una potenza installata di 40 milioni di KW per il 1980 e l'Unione Sovietica di 8 milioni di KW nel periodo 1971-75.

Per quanto riguarda la potenza dei singoli gruppi si è già giunti a potenze ottimali (Haddan Deck PWR da 590.000 KW già funziona e così pure Oyster Creek BWR da 620.000 KW; mentre Dresden 2, da 790.000 KW, sta prendendo carico proprio in questo periodo) superiori al milione di KW.

Pertanto, sembra opportuno che anche il nostro Paese, dove l'Enel ha da qualche tempo ordinato il macchinario per una costruenda centrale di potenza sul basso Po (800.000 KW), si incammini, una volta verificatane l'economicità, sulla strada di una più decisa politica di realizzazione di centrali nucleari, dopo un periodo di attesa che, come abbiamo prima detto, era largamente giustificato.

In questo quadro dobbiamo delineare da un lato una politica industriale, e dall'altro fissare chiaramente gli obiettivi che debbono essere affidati al CNEN per contribuire validamente al progresso italiano in questo settore.

La politica nucleare deve muoversi su due binari. Da un lato deve continuare la strada già intrapresa con la costruzione dei reattori della prima generazione su licenza, ten-

dendo al raggiungimento di una maggiore autonomia, secondo quanto, ad esempio, hanno già compiuto nello stesso settore i costruttori tedeschi. Anche costruendo su licenza, è importante per le industrie italiane figurare quali costruttori in prima persona (con il sostegno della Società che ha fornito la licenza) assai più che presentarsi sotto la « protezione » della Società stessa. Dall'altro lato è essenziale che l'attività italiana possa aggregarsi per i reattori di nuovo tipo, alle iniziative già intraprese da altri Paesi della Comunità ed indirizzate, tra l'altro, alla realizzazione di un reattore veloce autofertilizzante nei primi anni '80.

Mentre anche nel primo dei predetti compiti il CNEN può essere tuttora di grande utilità, collaborando con l'esecuzione di ricerche specifiche alla soluzione di particolari problemi dei reattori di tipo provato, è soprattutto nel secondo campo che l'apporto del CNEN è di fondamentale importanza allo scopo di costituire il necessario sostegno di ricerca e di sviluppo per l'inserimento industriale nella realizzazione delle centrali elettro-nucleari delle future generazioni.

Abbiamo prima accennato alla utilità di una attiva partecipazione italiana al lavoro di studio, sviluppo e progettazione di reattori autofertilizzanti veloci; è però chiaro che anche i prototipi dei cosiddetti reattori intermedi, cioè in prima linea i reattori ad acqua pesante, come il Cirene, e a gas ad alta temperatura, debbono essere oggetto di partecipazione in fase di ricerca e di sviluppo di prototipi.

A questo proposito è importante osservare che, considerando gli studi e le ricerche già eseguiti o programmati nel corso di un ventennio su numerosi diversi tipi di reattori, i risultati sperimentali hanno dimostrato come le filiere di reattori tecnologicamente più valide e con le migliori potenzialità commerciali sono ormai chiaramente definite attraverso la selezione che si è venuta ad operare in questi anni.

Ne consegue che lo sviluppo industriale del settore nucleare e la relativa attività di ricerca e sviluppo anche nel medio e lungo

termine sono sin d'ora concretamente finalizzati, nelle loro linee generali, su obiettivi precisi.

Questo fatto costituisce senza dubbio un vantaggio ai fini della possibilità di ben programmare al riguardo ed evita il rischio di una discussione astratta come talvolta si è costretti a fare in altri settori di ricerca non ancora sufficientemente sviluppati su obiettivi industriali.

Sotto il profilo tecnico, le linee di sviluppo industriale di questi settori intermedi sono tracciati nell'ambito delle due filiere fondamentali già ricordate:

a) la filiera moderata ad acqua pesante, nelle due principali varianti che utilizzano come fluido refrigerante la stessa acqua pesante in pressione o l'acqua leggera bollente (tipo Cirene). Sviluppi industriali di una o entrambe le varianti sono in corso, oltre che nel nostro Paese, in Canada, Gran Bretagna, Germania e Giappone;

b) la filiera moderata a grafite e refrigerata a gas ad alta temperatura (elio), il cui sviluppo industriale è in atto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Germania. Nel nostro Paese, in assenza di un programma nazionale, l'industria sta opportunamente considerando di partecipare a programmi internazionali attualmente allo studio, ad esempio, il programma HHT tedesco.

Questi reattori intermedi appartengono alla classe dei cosiddetti convertitori avanzati la cui più interessante caratteristica consiste nella capacità di produrre nuovo materiale fissile (plutonio) in quantità assai maggiore di quello prodotto negli attuali reattori provati.

Questa accresciuta produzione di plutonio permette sia di risparmiare la riserva mondiale di uranio a basso costo di estrazione, sia di preparare gli *stocks* di plutonio necessari per il futuro funzionamento dei reattori veloci autofertilizzanti.

Come è noto questi ultimi reattori costituiranno la risposta definitiva e più economica dell'energia nucleare da fissione alla produzione di energia elettrica. Questo perché la produzione di nuovo materiale fissile

(plutonio) già elevata nei convertitori avanzati, in questi reattori eccede addirittura il consumo con percentuali che potranno arrivare al 20-30 per cento. Cioè, per ogni chilogrammo di uranio consumato sarà possibile, nei tipi più perfezionati, produrre 1,2-1,3 chilogrammi di plutonio.

È quindi evidente l'eccezionale interesse di pervenire quanto prima alla commercializzazione dei reattori veloci. A questo fine molto opportunamente l'Enel ha promosso e favorito la nota iniziativa UNIPEDE per la realizzazione di centrali nucleari prototipo veloci a sodio di grande potenza (1.000 MW) nell'ambito della Comunità (con la compartecipazione dell'E.d.F. e della R.W.E.).

Appare fondamentale che a tale realizzazione possa prendere parte a condizioni tecnologicamente qualificanti l'industria italiana costruttrice di reattori e del combustibile, così da poter acquisire quella capacità tecnica e la conseguente posizione commerciale nel momento in cui, verosimilmente dopo il 1980, sarà avvenuta la commercializzazione delle filiere.

Va infine ricordato come nel lungo termine (forse un trentennio) potranno presentare possibilità di applicazione industriale processi di fusione termonucleare che sono attualmente studiati e sviluppati a livello di grande laboratorio e di apparecchiature sperimentali in tutti i Paesi tecnologicamente avanzati (ivi incluso il nostro, presso il centro di Frascati).

Nel miglioramento dei reattori provati, nello sviluppo dei progetti relativi sia ai reattori intermedi come ai reattori veloci, industria e CNEN dovranno collaborare ciascuno per la parte di propria competenza; il CNEN in particolare per tutta l'indispensabile attività di ricerca e sviluppo in appoggio alla produzione e alla progettazione.

Nello svolgimento di quest'ultima i tecnici dell'industria fruiranno con vantaggio della collaborazione dei tecnici del CNEN per quanto attiene alla materia oggetto dell'anzidetta attività di ricerca e sviluppo.

L'industria dovrà evidentemente svolgere poi l'attività di progettazione esecutiva manifatturiera dei componenti dell'impianto.

Questa esigenza che è stata sanzionata nell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, se troverà in pratica una corretta applicazione, potrà assicurare una proficua congiunzione fra attività di ricerca ed attività industriali.

Tra i problemi del ciclo del combustibile nucleare, che deve evidentemente mantenere il passo con lo sviluppo di reattori, appaiono preminenti quelli relativi alle fasi dell'arricchimento dell'uranio e del ritrattamento del combustibile in uscita dalle centrali.

Per quanto riguarda l'importante problema dell'arricchimento dell'uranio, la cui positiva soluzione diverrà ovviamente tanto più urgente quanto più aumenterà la potenza installata di reattori della prima generazione, è chiaro che soltanto una collaborazione comunitaria potrà portare ad utili risultati in quanto in Europa si giustificherà un solo impianto di arricchimento, che richiederà, fra l'altro, investimenti notevolissimi.

In proposito vale la pena ricordare che la CEE ha proposto al Consiglio dei ministri una iniziativa intesa ad approfondire un esame comparativo fra il sistema di arricchimento per diffusione gassosa, di cui esistono in Francia e in Gran Bretagna impianti creati per esigenze militari, ma di capacità insufficiente per quelle civili, e il sistema per ultracentrifugazione che, come ben si sa, è oggetto di ricerca da parte di Germania, Olanda ed Inghilterra.

Può essere che da tale confronto risulti conveniente orientarsi verso l'uno o l'altro di tali metodi, oppure verso quello della diffusione gassosa per l'arricchimento percentualmente più basso, mentre i valori più spinti dell'arricchimento stesso verrebbero ottenuti per mezzo della ultracentrifugazione.

Ovviamente il CNEN, che fra l'altro ha in proposito promosso alcune ricerche in Italia, dovrà essere il consulente del nostro Governo nella necessaria azione comunitaria intesa ad arrivare ad un risultato positivo.

Per quanto riguarda il ritrattamento del combustibile usato dalle centrali, il CNEN ha già realizzato in collaborazione con l'industria l'impianto EUREX I.

Riteniamo che la costruzione del maggiore impianto EUREX II debba essere pro-

grammata, ma realizzata nel momento in cui la potenza installata in Italia ne giustificherà economicamente la presenza; ciò tenendo conto che in Europa disponiamo ora di una esuberante capacità di ritrattamento, per cui ancora per diversi anni sarà senza dubbio più conveniente affidare detto compito agli impianti non ancora pienamente utilizzati, per esempio all'Eurochemie di Moll, anzichè affrontare un investimento intempestivo.

Ho accennato in principio all'impegno che l'Ente deve avere nel campo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. Bisogna al riguardo rilevare come compiti di promozione e di controllo vengano a coesistere in un solo Ente; questa coesistenza, che sarebbe anormale nei settori tradizionali, è invece necessaria, almeno per molti anni ancora, in un campo in rapida evoluzione.

Questo impegno è rivolto verso l'intera attività nucleare del Paese e deve essere dimensionata ad essi e non soltanto ai programmi dell'Ente.

Esso deve esplicarsi in tre direzioni:

- 1) impianti nucleari propriamente detti;
- 2) impiego delle radiazioni;
- 3) contabilità delle materie fissili speciali, grezze e minerali;

Il controllo non può essere disgiunto da una massiccia azione di studio e di ricerca in questi campi e si manifesta nella formazione del giudizio che permette alle amministrazioni di dare le autorizzazioni e nell'azione ispettiva per il controllo dell'applicazione delle leggi e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Quali garanzie dobbiamo offrire a queste particolari funzioni di controllo? Penso che una presenza ai vari livelli decisionali di tecnici di questa specializzazione sia necessaria così come una loro caratterizzazione contrattuale.

Detti specialisti dell'Ente debbono pure essere presenti nel dibattito nazionale che riguarda la lotta agli infortuni e la difesa dell'ambiente.

È noto che le attività nucleari si svolgono in condizioni lavorative migliori, per quanto riguarda la sicurezza, di qualsiasi altra industria, dato il sistema di garanzie of-

ferto dalla legge italiana ed anche la polluzione ambientale dell'industria nucleare è meno intensa.

Infatti considerando i tre bilanci, quello chimico, quello radioattivo e quello termico, si può dire che nel primo vi è un assoluto vantaggio delle centrali nucleari, mentre nel secondo, le norme adottate mantengono entro limiti largamente accettabili l'inquinamento delle centrali nucleari e, d'altra parte, anche le centrali termiche tradizionali, quando vengono alimentate a carbone, emettono radiazioni dal cannone per il contenuto in radio del combustibile medesimo.

Per quanto riguarda invece l'inquinamento termico, a parità di potenza, le centrali nucleari sono in sensibile svantaggio, poichè presentano un grado d'inquinamento superiore del venti, trenta per cento.

Le materie nucleari, minerali e grezze sono controllate nel momento dell'importazione (trattato Euratom) e, successivamente, nel territorio nazionale con una denuncia obbligatoria annuale.

Per quanto attiene all'approvazione dei progetti si ha:

- 1) un'approvazione del sito e del progetto di massima da parte del Ministero;
- 2) l'approvazione di ogni singolo elemento da parte del CNEN e successivo collaudo relativo;
- 3) il collaudo ministeriale dell'intero impianto e l'autorizzazione dell'esercizio.

È chiaro che un sufficiente dimensionamento degli uffici di controllo potrà garantire un tempestivo espletamento da parte del CNEN dei suoi compiti al riguardo e, al tempo stesso, alla formulazione di giudizi sicuri.

Personalmente, riterrei preferibile che la autorizzazione di cui al punto 1) di cui sopra venisse data sulla base di un progetto « di sicurezza » dell'impianto, piuttosto che su quella di un semplice progetto di massima.

Di stretta pertinenza del CNEN è la ricerca in campo agricolo mediante tecniche nucleari.

Queste ricerche, che spaziano dal miglioramento genetico delle piante agrarie alla lotta contro gli insetti dannosi, alla conser-

vazione di alcuni prodotti agricoli, hanno già dato frutti apprezzabili ed hanno aperto prospettive anche a breve termine. Vale la pena di sottolineare che nel panorama della ricerca agricola italiana queste ricerche hanno assunto particolare rilievo scientifico.

Pure di stretta pertinenza del CNEN sono quelle ricerche le quali, pur senza avere svolto economico, hanno un altissimo contenuto sociale.

Alludo alle ricerche che riguardano la sicurezza ingegneristica degli impianti, cui abbiamo già accennato, gli studi che ci portano a meglio conoscere gli effetti dannosi delle radiazioni, le ricerche che ci consentono di mantenere senza contaminazione radioattiva l'ambiente che ci circonda ed infine gli studi di igiene del lavoro che assicurano il mantenimento ed il miglioramento dell'attuale prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

In prospettiva l'Ente dovrebbe, con gli opportuni coordinamenti, favorire o eseguire quegli studi di medicina che possono trarre enorme vantaggio dalle tecniche nucleari. Alludo ad una migliore conoscenza dei processi che conducono ai tumori maligni o, in altro campo, dei processi che consentiranno il trapianto di organi.

A proposito delle radiazioni e per meglio rappresentare la vastità dei compiti del CNEN, giova ricordare che, posta come base unitaria la dose detta di radiazione naturale (uguale a circa 170 millirem/anno), la Federazione internazionale per il controllo sulle radiazioni ha stabilito che le popolazioni non debbono essere mai sottoposte al doppio di detta radiazione naturale.

Le centrali nucleari odierne emettono ra-

diamenti pari a $\frac{1}{100}$ dell'unità di misura e quindi la popolazione viene sottoposta mediamente a $1 + \frac{1}{50}$ di $\frac{1}{100}$ (valutando in

$\frac{1}{50}$ l'attenuazione dovuta alla distanza del-

le centrali dai centri abitati).

Rispetto alla radioattività naturale le popolazioni vengono quindi a ricevere un in-

cremento del tutto trascurabile, pari a quello che si ha innalzandosi di pochi piani in un edificio di abitazione.

Per meglio chiarire il problema ricorderò che in vetta al Monte Bianco la radioattività è doppia che non sul livello del mare.

Le radiazioni assorbite per radioscopie o radiografie ad uso diagnostico rappresentano invece il 20-30 per cento della dose naturale e quindi valori ben maggiori di quelli dovuti alle centrali nucleari.

Ho cercato, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, di illustrare brevemente il contesto in cui il CNEN deve operare, allo scopo di dare una ragione circa l'orientamento generale del disegno di legge al nostro esame, anziché soffermarmi analiticamente ed esaminare il contenuto dei singoli articoli.

Tuttavia alcuni di essi meritano un cenno particolare anche nella discussione generale.

All'articolo 5 del testo approvato in Commissione viene stabilito che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri.

In base all'esperienza si è voluto, a mio avviso con ragione, dare all'Ente una Presidenza a tempo pieno.

Il Ministro dell'industria, attraverso l'attuazione della politica energetica generale, potrà pur sempre orientare la politica nucleare italiana, e quindi anche l'attività del CNEN, che tuttavia si gioverà di una più autonoma alta direzione.

Con gli articoli 7, 8 e 9, si assicura all'Ente la collaborazione, in sede di Consiglio di Amministrazione, delle necessarie competenze scientifiche, tecniche ed amministrative, nonché di una componente espressa dal personale dell'Ente stesso.

Particolari commissioni consultive, da istituirsi dal Ministero dell'industria su proposta del Presidente del CNEN potranno contribuire con la loro competenza ed esperienza a migliorare i processi di preparazione delle decisioni del CNEN.

L'articolo 14 prevede che il trattamento del personale del CNEN sia fissato mediante regolamento deliberato del Consiglio di Am-

ministrazione, anche in attuazione di accordi stipulati con le associazioni sindacali.

Non è stato possibile, almeno per ora, derogare dal regime di regolamento a favore di un regime di contratto di lavoro collettivo, come sarebbe stato utile, dato il carattere delle attività dell'Ente. Una modifica a questa situazione potrà venire attraverso la auspicata regolamentazione dei contratti dei ricercatori in genere degli Enti pubblici (CNR, ISS, eccetera).

Comunque, per particolari esigenze, in casi che saranno di volta in volta determinati, l'Ente potrà assumere a tempo determinato personale tecnico o di ricerca mediante contratto di lavoro a termine.

Ciò consentirà di avvalersi di esperti, di progettisti, di ricercatori, di tecnici per il tempestivo raggiungimento di precisi obiettivi settoriali.

Infine l'articolo 24 stabilisce il distacco dell'INFN dal CNEN.

La differenza dei campi di attività dei due organismi, che anche in campo europeo trova esplicazione nettamente differenziata nell'Euratom e nel CERN, giustifica detta separazione.

Il vostro relatore auspica che in futuro la attività dell'INFN possa essere coordinata in modo unitario con quella degli altri rami della fisica, così da poter giungere per tutto questo campo ad una più adeguata preparazione delle decisioni che vengono prese.

In conclusione la maggioranza della Commissione ritiene che sia necessario ed urgente approvare questo disegno di legge; avremo così contribuito a quella necessaria opera di adeguamento alle nuove esigenze energetiche cui si è fatto cenno nella prima parte della presente relazione: una costante attenzione del Governo ai problemi connessi ed una vigile cura verso tutti i fattori che possono concorrere a risolverli sono un imperativo per assicurare anche in questo campo possibilità di reale progresso al nostro Paese. In relazione alle modificazioni introdotte dalla Commissione al testo originario del disegno di legge n. 204, si propone infine di modificare il titolo del provvedimento nel seguente: « Norme relative alla ristrutturazione del CNEN ».

Noè, relatore

PARERE
DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

Roma, 17 ottobre 1968

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PRESENTATORI

Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN)

Art. 1.

Il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare istituito dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, assume la denominazione di Ente Nazionale dell'Energia Nucleare (ENEN).

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, e svolge le proprie attività secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 2.

L'ENEN ha il compito, ai fini delle applicazioni pacifiche:

1) di effettuare studi, ricerche ed esperienze, curandone l'opportuno coordinamento, nel campo delle discipline nucleari e delle tecnologie avanzate e loro applicazioni;

2) di effettuare la progettazione, la costruzione e lo sviluppo di prototipi ed impianti nucleari, ivi compresi quelli relativi al combustibile nucleare, al riprocessamento ed ai materiali di interesse nucleare ed alle relative tecnologie;

3) di effettuare studi e ricerche al fine dell'utilizzazione delle materie radioattive e delle tecnologie nucleari nei settori nei quali tale utilizzazione sia dall'Ente ritenuta opportuna;

4) di mantenere e di sviluppare la collaborazione con gli enti internazionali e stranieri che operano nel campo indicato nei numeri precedenti;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme relative alla ristrutturazione del CNEN

TITOLO I

Art. 1.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, e svolge le proprie attività secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 2.

Il CNEN ha il compito, ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare:

1) di effettuare, anche su commessa, e promuovere studi, ricerche ed esperienze, curandone l'opportuno coordinamento, nel campo delle discipline nucleari, dei relativi impianti e tecnologie, della sicurezza degli impianti e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

2) di provvedere, in collaborazione con le industrie nazionali specializzate nel settore, alla progettazione, costruzione e sviluppo di prototipi di reattori e di impianti nucleari, ivi compresi quelli relativi al combustibile nucleare, al suo riprocessamento, ed alla utilizzazione di materiali di interesse nucleare e delle relative tecnologie. In mancanza della prevista collaborazione, il CNEN potrà provvedere direttamente alle realizzazioni di cui sopra, previo conforme parere del CIPE;

(Segue: *Testo dei presentatori*)

5) di contribuire, previo parere favorevole del CIPE, all'applicazione industriale dei risultati conseguiti nell'esercizio delle attività di cui ai numeri precedenti, sia provvedendosi direttamente, sia mediante la cessione di conoscenze, brevetti e mezzi strumentali, sia mediante la costituzione di società per azioni o partecipazione alle medesime con capitale, personale e mezzi tecnici;

6) di esercitare il controllo nel campo della sicurezza degli impianti, comunque interessati ad attività nucleari, e della protezione delle persone dalle radiazioni ionizzanti;

7) di promuovere e di favorire la preparazione tecnica di personale specializzato in materia di energia nucleare e relative applicazioni industriali nonchè in altre tecnologie avanzate;

8) di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari e dei risultati conseguiti nella ricerca;

9) di dare pareri e prestare collaborazione alle amministrazioni dello Stato per le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare ed in generale per le questioni relative all'energia nucleare ed alle sue applicazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) di mantenere e sviluppare, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari esteri, e sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, la collaborazione tecnico-scientifica con gli Enti internazionali che operano nel campo nucleare;

4) di esercitare il controllo nel campo della sicurezza degli impianti comunque interessati ad attività nucleari e della protezione delle persone dalle radiazioni ionizzanti;

5) di promuovere e di favorire la preparazione tecnica di personale specializzato in materia di energia nucleare e relative applicazioni e tecnologie;

6) di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari e dei risultati conseguiti nelle attività nucleari;

7) di dare pareri e prestare collaborazione alle Amministrazioni dello Stato per le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare ed in generale per le questioni relative all'energia nucleare ed alle sue applicazioni.

Il CNEN, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del presente articolo:

a) può affidare, sulla base di apposite convenzioni o contratti, ad Istituti di ricerca e di sperimentazione e ad Enti e società l'esecuzione di studi e ricerche ed esperienze per l'attuazione di particolari programmi scientifici, purchè coordinati con le proprie attività;

b) collabora con le industrie nazionali del campo nucleare, mediante apposite convenzioni e contratti, alla realizzazione di impianti prototipi, sperimentali e piloti, e può mettere a disposizione delle industrie stesse personale, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

(Segue: *Testo dei presentatori*)

Art. 3.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica:

1) approva i programmi dell'Ente, armonizzandoli con quelli dell'ENEL e degli altri enti pubblici operanti in campo nucleare;

2) approva la relazione programmatica da presentare al Parlamento;

3) impartisce le direttive per l'attività dell'ENEN;

4) è preventivamente sentito ai fini della fissazione del contributo statale e della sua distribuzione, con particolare riguardo al settore della ricerca fondamentale.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

1) vigila affinché l'attività dell'ENEN corrisponda ai fini per i quali l'Ente è stato istituito;

2) verifica, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la conformità dell'attività dell'Ente ai programmi approvati ed alle direttive impartite dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;

3) determina gli emolumenti del presidente e dei componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) può partecipare con quote di minoranza, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, a consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o a società ed imprese con statuto internazionale che abbiano come fine lo sviluppo industriale degli impieghi pacifici dell'energia nucleare. Le quote di partecipazione in società nazionali saranno rappresentate esclusivamente da conferimento di conoscenze, esperienze ed attrezzature, nonché da prestazioni di personale idoneo.

Art. 3.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica:

1) fissa le direttive generali per l'attività del CNEN;

2) delibera sui programmi pluriennali predisposti dal CNEN che gli sono trasmessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei presentatori*)

4) approva la nomina del Direttore generale;

5) approva i bilanci dell'Ente e ne cura l'inoltro al CIPE.

Art. 5.

Sono organi dell'ENEN:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori;
- la Commissione del personale.

Art. 6.

Il Presidente ed il Vice Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni.

Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

La carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo sono incompatibili con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di società commerciali o dipendente di imprese costituite in forma societaria.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma precedente decadono automaticamente dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità. Analoga decadenza si verifica nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli amministratori o dipendenti di enti pubblici non economici nominati alle medesime cariche, qualora non siano collocati in aspettativa entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Sono organi del CNEN:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

La carica di Presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

Il Presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato Presidente viene collocato in aspettativa.

(Segue: *Testo dei presentatori*)

Art. 7.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;
- c) segue l'andamento generale dell'Ente;
- d) presenta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentito il Consiglio d'amministrazione, la relazione programmatica da presentare al Parlamento, nonchè una relazione annuale che inquadri l'attività dell'Ente nell'ambito delle iniziative nazionali nel settore.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da sei consiglieri, quattro dei quali scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica e due dei quali tra persone esperte in organizzazione aziendale o in materia tecnico-amministrativa. Ad uno dei consiglieri è conferita all'atto della nomina la qualifica di Vice Presidente.

Il Consiglio d'amministrazione:

- a) delibera, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo;
- b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e, in base ad esse, determina i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Ente;
- c) delibera lo statuto ed i regolamenti interni dell'Ente;
- d) nomina il Direttore generale dell'Ente e ne stabilisce il trattamento economico;
- e) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale dirigente, su proposta del Direttore generale, sentita la commissione di cui all'articolo 10;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- c) convoca e presiede la Giunta esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;
- d) sovrintende all'andamento generale dell'Ente;
- e) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il Consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta dall'Ente nell'anno precedente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- 1) dal Presidente;
- 2) da otto membri dei quali cinque esperti di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni, due esperti di gestione aziendale ed uno esperto di tecnica industriale;
- 3) da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- 4) dal direttore generale preposto alla direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 5) da tre dipendenti dell'Ente, dei quali uno appartenente al personale di ricerca, da scegliersi sulla base di terne formate dai sindacati più rappresentativi presenti nell'Ente.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica cinque anni. Il Con-

(Segue: *Testo dei presentatori*)

f) fissa i limiti numerici del personale e delibera in ordine alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro ed ai suoi rinnovi periodici;

g) delibera sugli impegni di spesa, non delegati ad altri organi od uffici;

h) approva le iniziative da sottoporre al parere del CIPE a norma del precedente articolo 2 n. 5 e ne delibera l'attuazione quando il parere sia favorevole. Ai fini dell'indicato parere devono essere fornite al CIPE esplicite motivazioni sull'interesse delle iniziative sottopostegli e sullo strumento prescelto per la loro attuazione;

i) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità di voti nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno tre componenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

siglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Vice presidente per la durata del quinquennio. Il Vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni dello Ente;

b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'Ente;

c) delibera il bilancio di previsione otto mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, gli eventuali provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;

e) delibera sugli affari contemplati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, ultimo comma;

f) elegge i componenti della Giunta esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire per i componenti della Giunta esecutiva la incompatibilità con qualsiasi altra attività professionale e con impieghi pubblici o privati.

Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici, che sia chiamato a far parte della Giunta esecutiva e per il quale il Consiglio di amministrazione abbia deliberato le incompatibilità di cui al comma precedente, viene collocato in aspettativa.

Le delibere dell'Ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza, tranne quelle relative al piano finanziario e al bilancio consuntivo di cui alla lettera c) del quarto comma del presente articolo, nonchè quelle sugli affari contemplati alle lettere a), e b) dell'articolo 2, ultimo comma, limitatamente, per quelle di cui alla lettera a), alle convenzioni e ai contratti di ammontare superiore ai trenta milioni di lire.

(Segue: *Testo dei presentatori*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le delibere anzidette sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno sette componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Per la formulazione dei programmi il Consiglio di amministrazione deve sentire il parere di una Commissione formata da non più di otto membri eletti dal personale scientifico addetto alla ricerca.

Prima della deliberazione dei programmi il Consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del Regolamento interno.

Art. 8.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente dell'Ente, che la presiede, e da quattro membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno tra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 7, primo comma.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

b) di sostituire il Consiglio di amministrazione in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti al Consiglio per la ratifica, alla prima successiva riunione dello stesso;

c) di esplicitare le altre funzioni che le siano delegate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Su proposta del Presidente del CNEN, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può istituire, con proprio de-

(Segue: *Testo dei presentatori*)

Art. 9.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti. È nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Dura in carica cinque anni e non può essere confermato.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente. A tal fine ha la facoltà di esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scrittura. Redige apposita relazione al bilancio consuntivo e riferisce sulla azione di controllo al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e al Ministro del tesoro.

Il Presidente del Collegio dei revisori o uno dei suoi componenti, delegato dal Presidente, può assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione. Copia del verbale del Collegio dei revisori deve essere trasmessa al Presidente dell'Ente.

Il Collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Art. 10.

La Commissione del personale è costituita da otto membri designati dal personale nei modi che saranno stabiliti nel contratto collettivo di lavoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

creto, commissioni consultive in relazione a particolari problemi dell'Ente e per tempo limitato.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, designati dal Ministero del tesoro;

b) due revisori effettivi ed uno supplente, scelti tra i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

Art. 11.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Collegio dei revisori.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei presentatori*)

La Commissione è sentita preventivamente:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'Ente;

b) sugli indirizzi finanziari che si intendono adottare per l'attuazione dei programmi medesimi;

c) sull'organizzazione ed il funzionamento interno dell'Ente.

Con le modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro, rappresentanti della Commissione partecipano agli atti relativi alla assunzione e gestione del personale indicati dal contratto medesimo.

Art. 11.

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione: la nomina deve essere sottoposta all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Al Direttore generale si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 circa le incompatibilità con altri incarichi pubblici o privati.

Art. 12.

Il Direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, con facoltà d'iniziativa e proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

c) predispone lo schema di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio d'amministrazione;

d) cura la gestione del personale, fermo restando il disposto di cui al precedente articolo 10;

e) stipula i contratti previa delibera del Consiglio d'amministrazione nei casi in cui questa sia prevista dallo statuto;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Il Direttore generale è nominato, su designazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dalla carica sono disposti con decreto del Ministro stesso.

Il trattamento economico del Direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il Direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva, con facoltà di iniziativa e proposta;

b) *identico*;

c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio d'amministrazione;

d) sovrintende all'attività dell'Ente e ne è responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione;

(Segue: *Testo dei presentatori*)

f) firma i mandati di pagamento ed in genere gli atti dell'Ente che non siano riservati al Presidente;

g) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Ente che gli sia attribuito dal Consiglio d'amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

Il Direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, può delegare parte delle sue attribuzioni, di cui alla lettera e) ed f) del precedente comma, a funzionari dell'Ente.

Art. 13.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ENEN è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale collettiva. In sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14.

I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEN, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione e produzione sia prevista come oggetto del rap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identico*;

I compensi eventualmente spettanti al Direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'Ente sono devoluti al bilancio del CNEN.

Art. 14.

Le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale del personale tecnico e amministrativo sono stabilite con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, anche in attuazione di accordi stipulati con le associazioni sindacali e applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il personale di ricerca è assunto, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 330, con contratti di lavoro a tempo determinato, conformi al contratto tipo deliberato dal Consiglio di amministrazione, anche in attuazione di accordi stipulati con le associazioni sindacali e applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1970, n. 775.

Sia il regolamento che il contratto tipo previsti nei commi precedenti debbono essere approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 15.

I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni a favore del CNEN, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto ed a tale

(Segue: *Testo dei presentatori*)

porto ed a tale scopo retribuita, appartengono all'Ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.

Art. 15.

In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del Presidente del Consiglio d'amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il bilancio consuntivo è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 17.

Lo statuto deliberato dall'Ente deve essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scopo retribuita, appartengono all'Ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Identico.

Art. 16.

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può essere sciolto.

Identico.

Identico.

Art. 17.

Il conto consuntivo del CNEN è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il conto consuntivo suddetto è approvato.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei presentatori*)

Art. 18.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENEN è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 19.

L'ENEN dedica un settore della sua attività alla ricerca fondamentale nel campo della fisica nucleare. A tale settore assegna una percentuale del contributo finanziario dello Stato, stabilita dal CIPE, destinandone una quota alle attività svolte dall'Istituto di fisica nucleare (IFN).

Art. 20.

L'Ente provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai contributi di enti e privati, dai proventi di prestazioni e servizi a pagamento e di attività in campo produttivo, dal contributo finanziario dello Stato.

Le tariffe delle prestazioni di cui all'articolo 2 n. 6 sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il contributo dello Stato è versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Fino al 1969 il contributo finanziario dello Stato resta determinato dalla legge 13 marzo 1965, n. 494.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

Il controllo di legittimità sulla gestione del CNEN è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Soppresso.

Art. 19.

Il CNEN provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dai contributi di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

Le prestazioni tecniche facoltative effettuate dall'Ente in favore di ditte o di privati che richiedono prove, analisi, controlli e certificazioni, debbono essere compensate dal richiedente mediante versamento dei corrispettivi importi, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente è disciplinata con un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'Ente stesso e che è deliberato dal Consiglio di amministrazione. Detto regolamento dev'essere approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo dei presentatori*)

Art. 21.

Sulla base delle direttive del CIPE saranno proposti i disegni di legge per il finanziamento dei piani e delle attività dell'ENEN, su iniziativa del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Le somme stanziare dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi entro i limiti del piano pluriennale cui si riferiscono.

Art. 22.

Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e da 17 a 19 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali del CNEN, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, sono proposti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Le somme stanziare dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi pluriennali ai quali si riferiscono.

Art. 23.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione con il compito di dare pareri in merito all'impiego industriale dell'energia nucleare e al coordinamento dell'attività degli enti operanti nel settore.

(Segue: *Testo dei presentatori*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La Commissione, presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, è nominata con decreto del Ministro medesimo ed è composta da non più di dieci membri, designati dagli enti pubblici o privati operanti nel settore nucleare, su richiesta del Ministro.

La Commissione dura in carica cinque anni.

TITOLO II

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Art. 24.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 26 luglio 1967, è ente di diritto pubblico con bilancio autonomo.